

RUBINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINI. Io desidererei di sapere a quanto deve ammontare il fondo di riserva, perchè altro è 600 mila, altro un milione, altro dieci milioni. Se si riformerà gradatamente, come pare a me che si dovrebbe fare, per non pesare troppo su di un solo esercizio, dovrebbe essere fissato l'ammontare su questo fondo di riserva. Io desidererei su di ciò qualche schiarimento dal ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. L'istituzione di questo fondo di riserva, onorevole Rubini, ha trovato già posto nel bilancio del Ministero della guerra per il 1909-10 ed è costituito dai prelevamenti che si fanno dai diversi capitoli, ai quali, se il fondo di riserva non fosse adoperato, tornerebbero le somme.

Quindi ogni anno s'indicheranno i capitoli in una tabella apposita che possono attingere al fondo di riserva, e si stabilirà una determinata somma; se ben ricordo, si è stabilito un fondo di circa 1,500,000 lire per l'esercizio in corso. Ogni anno dunque si stabilisce.

RUBINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

RUBINI. La spiegazione che cortesemente mi dà il ministro del tesoro vale per la domanda che io gli ho rivolto, ma non vale ad acquetare qualche dubbio che essa anzi mi fa nascere. Cioè, il fondo di riserva dovrebbe funzionare allorquando la spesa supera la previsione: poniamo che le derate aumentino ad un prezzo assai superiore o alquanto superiore al previsto, e così i foraggi, se voi avete depauperati i capitoli, potete costituire un fondo di riserva, ma voi non arrivate a chiudere il vostro bilancio alla fine dell'anno.

Il capitolo sarà deficiente a meno che non sia stata prevista una somma eccessiva, e non troverà più da rimpinguarsi col rimborso di ciò che aveva anticipato il fondo di riserva.

A me pare che qui bisognerebbe fare un piccolo sforzo che già indicavo in quel *gradatamente*: costituire un fondo che sia adeguato al bisogno dell'Amministrazione.

Noi abbiamo veduto nelle condizioni successive di vari anni delle masse come talvolta le deficienze delle masse erano notevoli. Ed allora come provvedere?

Allora torneranno a rinascere i debiti fra

Amministrazione della guerra o Direzioni di commissariato della guerra con l'Amministrazione del tesoro.

Noi avremo sostituito soltanto al debito occulto delle masse che non ha pesato sull'esercizio in cui fu fatta la spesa, un altro debito non dico occulto, ma un altro debito che non entra in bilancio fra il Ministero della guerra e le Direzioni di commissariato e il Tesoro. Questa mi pare che sarà la conseguenza.

Bisognerebbe proprio che il fondo di riserva fosse alimentato almeno una volta, fosse alimentato come per sè stante: senza andare a depauperare i capitoli. Così almeno io ho sempre creduto che si debba fare per la creazione di un fondo di riserva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Forse possiamo intenderci per adottare un'altra formula. Questa formula destò qualche dubbio anche nell'altro ramo del Parlamento.

Si tratta, in sostanza, di un fondo a disposizione, simile al fondo delle spese obbligatorie e d'ordine: nè più nè meno di questo. Quindi per acquietare i suoi dubbi, onorevole Rubini, e perchè lei non costringa il ministro del tesoro a dare altri fondi al bilancio della guerra, modifichiamo la dizione, e diciamo: invece che fondo di riserva, fondo a disposizione, come piace meglio a lei, ma non diamo denari. (*Ni ride*).

Propongo dunque che si dica « fondo a disposizione » invece che fondo di riserva.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro del tesoro propone che in questo articolo le parole « fondo di riserva » siano sostituite con le parole « fondo a disposizione ».

Metto a partito l'articolo 15 con questa modificazione.

(*È approvato*).

Art. 16.

Nei casi eccezionali di chiamata alle armi o di servizi di ordine pubblico ed in altre simili contingenze, per i quali casi non siano previsti in bilancio appositi stanziamenti, può essere autorizzata l'apertura, a favore del Ministero della guerra, di un credito straordinario sulla tesoreria centrale mediante decreti reali, su proposta del ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

I decreti stessi determinano l'ammontare del credito e il periodo di tempo per il quale è consentito.